

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE CONSULTE CITTADINE

TITOLO I

Norme per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento reca la disciplina relativa all'istituzione dell'Albo delle Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunale, finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, secondo i principi della legge n. 142/90; stabilisce altresì i criteri di composizione, elezione, organizzazione delle Consulte, come richiesto dagli artt. 47 e 48 dello Statuto Comunale.

Art. 2 Fonti normative

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 6 della citata legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, sia negli artt. 47, 48 e 49 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 177 del 16 ottobre 1991 e n. 6 del 10 febbraio 1992 e successivo adeguamento con delibere di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 1995 e n. 22 del 3 maggio 1995.

Art. 3 Forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini alla Amministrazione locale, garantendo libera autonomia ed uguaglianza di trattamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali, produttive e professionali, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, le associazioni a difesa dei portatori di handicaps, le associazioni per la tutela dell'ambiente e della natura, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e delle donne ed ogni altra forma libera associativa o comitato costituiti al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive, e comunque senza fini di lucro, anche indiretto.
4. Le associazioni di cui al comma precedente dovranno avere la propria sede legale o secondaria nel territorio comunale e possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini.
5. Nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
6. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Art. 4 Albo delle Associazioni

1. Con delibera del Consiglio Comunale da approvarsi con le modalità del comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 142/90 viene istituito, presso il Comune di Mola di Bari e tenuto presso la Segreteria Comunale, l'Albo delle Associazioni operanti in ambito comunale, purché in possesso

dei requisiti di cui al precedente art. 3, e costituite almeno un anno prima della data della domanda.

Art. 5

Procedimento per l'iscrizione all'Albo

1. Il procedimento di iscrizione all'Albo Comunale consta delle seguenti fasi:
 - a) Istanza dell'Associazione/Ente;
 - b) Istruttoria del Funzionario Responsabile;
 - c) Adozione del Provvedimento di iscrizione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
3. L'unità organizzativa responsabile della istruttoria è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
4. Il Dirigente dell'Unità Organizzativa, come sopra individuata, assegna di volta in volta, a sé od altro dipendente dell'Ufficio, l'istruttoria della richiesta.
5. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Funzionario preposto all'Unità organizzativa.
6. L'Unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento sono comunicati al rappresentante dell'Associazione.

Art. 6

L'istanza del richiedente

1. Il rappresentante dell'Associazione o dell'Organismo che intende essere iscritta all'Albo Comunale presenta la richiesta entro il 31 Ottobre di ogni anno.
2. La domanda, in duplice copia, è diretta al Sindaco e deve contenere:
 - a) le generalità del proprio legale rappresentante e firmatario;
 - b) le indicazioni precise e documentate sulla propria rappresentatività e sul numero degli iscritti;
 - c) i settori ed i temi di attualità che rientrano nelle loro finalità sociali;
 - d) l'ubicazione della sede;
 - e) l'impegno assunto dal legale rappresentante della Associazione a presentare alla Segreteria Comunale, depositaria dell'Albo, il bilancio e il programma economico annuale della Associazione stessa.
3. Alla domanda devono essere allegate:
 - elenco soci iscritti;
 - copia autenticata del proprio Statuto e, possibilmente, dell'atto costitutivo, che garantisca il carattere democratico della struttura interna, della partecipazione degli iscritti e delle relative decisioni;
 - relazione illustrativa delle attività svolte o programmate che dimostrino la coincidenza sostanziale, ancorché parziale, fra gli obiettivi dell'Associazione e quelli del Comune.
4. Sempre entro il 31 ottobre di ogni anno il rappresentante legale dell'Associazione od Organizzazione già iscritta all'Albo dovrà rinnovare la iscrizione comunicando tutti i cambiamenti intervenuti nell'anno trascorso, il bilancio e una relazione economica a consuntivo e di programmazione per l'anno successivo da cui si evincano le attività svolte e programmate.
5. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la stessa maggioranza prevista per l'iscrizione. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionati in atto.
6. Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo provinciale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

Art. 7

Istruttoria del Funzionario responsabile

1. Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza, e in particolare:
 - a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
 - b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se è il caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettifiche;
 - c) ordina eventuali esibizioni di documenti;

- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- e) acquisisce i pareri ex art. 53 e attestazione ex art. 55, comma 5, della Legge n. 142/90, sulla proposta di deliberazione da egli stesso predisposta;
- f) cura le comunicazioni previste dalla Legge n. 241/90;
- g) trasmette gli atti al Consiglio Comunale per il provvedimento di iscrizione all'Albo (o di diniego, se è il caso) tramite la Segreteria Generale.

Art. 8

Il provvedimento del Consiglio Comunale

1. L'iscrizione all'Albo avviene annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale, con le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno. Il diniego di iscrizione deve essere motivato con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti e delle indicazioni precisati negli artt. 3 e 6. In ogni caso la decisione deve essere comunicata all'Associazione richiedente.
2. L'U.R.P. cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo anche nel Bollettino Comunale e comunque dandone massima diffusione.

Art. 9

Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente Regolamento:
 - a) diritto di accesso alle Strutture ed ai servizi del Comune secondo le modalità del successivo articolo;
 - b) diritto di essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione;
 - c) diritto ad ottenere il patrocinio del Comune e un contributo finanziario, nei termini indicati dal successivo art. 11, in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti;
 - d) la concessione di strutture, beni strumentali o servizi secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento approvato con delibere C.C. n. 43 del 27.6.1997 e n. 4 del 10.2.1998.

Art. 10

Diritto di accesso alle strutture e servizi

1. Alle Associazioni ed agli organismi iscritti all'Albo si applicano le disposizioni di cui al capo V della Legge n. 241/90; recepite nel regolamento comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con delibera C.C. n. 3 del 10.2.1998.
2. Ai fini di cui al precedente comma sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari dell'Associazione/Organismo.
3. Le Associazioni godono del sostegno e della consulenza degli Uffici Comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L'orario di accesso alle strutture ed ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile della struttura e del servizio.

Art. 11

Patrocinio del Comune

1. In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le Associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla richiesta.
2. L'eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90, e relativamente alla predeterminazione dei criteri e modalità di erogazione del contributo come previste nel relativo Regolamento, e compatibilmente con le disponibilità del bilancio da attestare ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142/90.
3. Per attingere ai benefici previsti dalla Legge Regionale n. 28/90, art.4, il programma di attività annuale dovrà essere presentato entro il 30 giugno dell'anno precedente.

4. L'iscrizione all'Albo rimane condizione prioritaria per accedere alla concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento ed il Comune può anche stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, anche nel Bollettino Comunale, l'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

TITOLO II COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE CITTADINE

ART. 12

1. Le consulte, organismi di partecipazione e consultazione del Consiglio Comunale e della Giunta, previste per le materie dei settori organici e di gestione della cosa pubblica e riguardanti più materie coerenti e sinergiche, così come quelle specificatamente indicate all' art. 48 dello Statuto Comunale, sono quattro e precisamente:

- 1) Economia e Programmazione dello Sviluppo, Lavoro, Attività Produttive e Turismo;
- 2) Istruzione, Cultura, Attuazione pari opportunità e politiche giovanili;
- 3) Sport e Attività Ricreative, Spettacolo e tutela beni culturali;
- 4) Sanità, Assistenza e servizi sociali, Qualità della vita e salvaguardia dell'ambiente, Assetto del territorio, Volontariato.

Art. 13

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, istituisce ciascuna consulta e congiuntamente ne approva l'atto costitutivo.

Art. 14

1. La composizione della Consulta dovrà essere definita nell'Atto costitutivo in funzione delle finalità, obiettivi e compiti della stessa, precisandone le condizioni di partecipazione.
2. I suoi organi base comprendono un'assemblea ed una Presidenza che rappresentano la Consulta.
3. Nell'atto costitutivo dovranno essere indicate per ogni organo, competenze, composizione, struttura organizzativa, durata, modalità di convocazione di nomine, di validità delle sedute e delle deliberazioni, di modifica degli articoli e commi dell'Atto Costitutivo, rieleggibilità.

Art. 15

1. Nell'Atto costitutivo dovranno essere indicati risorse e mezzi a disposizione della Consulta:
 - sede di riferimento, sede riunioni;
 - ufficio d'appoggio e di supporto operativo, indicandone limiti e modalità di utilizzo;
 - modalità per richiesta d'uso delle risorse e mezzi di supporto operativo.
2. L'Amministrazione Comunale deve prevedere, nel bilancio di previsione, un capitolo Consulte per le spese di funzionamento delle stesse.

Art. 16

1. Istanze, petizioni e proposte possono essere formulate, per iscritto, dall'Assemblea al Presidente della Commissione Consiliare competente per materia e/o al Sindaco, sempre con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Una risposta scritta dovrà essere data entro 30 giorni.

Art. 17

1. Le consulte possono dotarsi di un Regolamento operativo interno a cura ed approvazione dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 18

1. Modifiche degli articoli e/o commi dell'Atto costitutivo possono essere proposte al Consiglio Comunale con deliberazione approvata dai 2/3 dell'Assemblea.

Art. 19

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Presidente della Consulta ogni qualvolta debbano essere esaminati dal Consiglio Comunale argomenti di programmazione generale nei rispettivi settori di competenza, richiedendo il motivato parere preventivo della Consulta stessa.
2. Ai pareri richiesti la Consulta vi dovrà ottemperare entro 30 giorni dalla richiesta. L'accoglimento o meno del parere, con la relativa motivazione scritta, dovrà essere data dal Sindaco entro 30 giorni con comunicazione alla Consulta e pubblicazione nelle forme previste dall'art. 49 dello Statuto Comunale.

Art. 20

1. Le consulte saranno insediate dal Sindaco non oltre 30 giorni dall'approvazione definitiva del Consiglio Comunale a norma del precedente art. 13.

Art. 21

1. Per quanto non compreso in questo Regolamento si farà riferimento alle norme vigenti.

Art. 22

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e distribuzione di un congruo numero di copie dello stesso Regolamento ai cittadini.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame da parte dell'organo di controllo.

Art. 24

Norme transitorie

1. Per permettere l'immediato insediamento delle Consulte per l'anno corrente, in deroga agli artt. 6 e 8 del presente Regolamento, l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, avverrà in una seduta di Consiglio Comunale da tenersi entro i 30 giorni dall'approvazione del Regolamento medesimo.

ATTO COSTITUTIVO DI CONSULTA

TITOLO I LA CONSULTA

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita nel Comune di Mola di Bari la Consulta Comunale permanente per _____, così come previsto nell'art. 48 dello Statuto Comunale.
2. La Consulta è organo di partecipazione e consultazione del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 2 Finalità e Compiti

1. Il Comune di Mola di Bari riconosce alle Consulte il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative.
2. Possono presentare istanze, petizioni, proposte, e dare il loro motivato parere preventivo su tutti gli argomenti di programmazione generale nei rispettivi settori di competenza che debbono essere esaminati dal consiglio comunale.
3. Scopo delle Consulte è principalmente quello di contribuire alla crescita umana, sociale e politica, dei soggetti associativi iscritti all'Albo delle Associazioni e di tutti i cittadini. A tal fine possono organizzare convegni su argomenti tecnici e sociali relativi agli interessi della comunità, promuovere e realizzare ogni iniziativa di carattere culturale volta al conseguimento degli scopi della Consulta.
4. In conformità all'art. 14 dello Statuto Comunale, la Consulta individua, tra gli obiettivi fondamentali dello sviluppo della propria azione, la piena realizzazione del principio costituzionale di parità tra uomo e donna e ne favorisce il perseguimento conformando la propria attività al criterio delle pari opportunità.

TITOLO II ORGANI E LORO COMPITI

Art. 3 Organi

1. Le Consulte hanno la stessa durata del Consiglio Comunale ed i suoi componenti sono eletti dalle Associazioni iscritte nell'apposito albo.
2. Le Associazioni, per ogni Consulta di appartenenza per materia, dovranno indicare un rappresentante effettivo ed uno supplente. Non è previsto, anche per la densità e la corposità delle materie oggetto di trattazione delle Consulte, un numero stabilito di componenti, anche per consentire alle Associazioni di nuova iscrizione nell'Albo di poter partecipare.
3. Sono organi costitutivi della Consulta l'Assemblea e la Presidenza.

Art. 4 Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta è composta dai rappresentanti effettivi nominati da ciascuna Associazione al suo interno.

2. Hanno diritto di partecipare all'attività della Consulta e di votare in sostituzione dei rappresentanti effettivi quelli supplenti.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta al mese ed è validamente costituita, adeguatamente convocata dal Presidente, con la presenza della maggioranza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei rappresentanti in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei presenti, in seconda convocazione. Le delibere sono sempre approvate a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste nel presente regolamento.
4. L'Assemblea può anche essere convocata, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei rappresentanti effettivi e non oltre 15 gg. dalla stessa.
5. L'Assemblea esclude, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi, quei rappresentanti che non perseguano le finalità della Consulta.

Art. 5 **Presidenza**

1. Il Presidente resta in carica per tutta la durata della Consulta e non è immediatamente rieleggibile. Ha la rappresentanza della Consulta e provvede al suo buon funzionamento.
2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta e con la partecipazione di almeno 2/3 dei rappresentanti, in prima convocazione, e della metà, più uno in seconda convocazione.
3. Il Presidente può nominare e revocare dei Coordinatori per settori di attività e con gli stessi forma l'Ufficio di Presidenza della Consulta.

TITOLO III **Operatività**

Art. 6 **Sede**

1. Sede delle Consulte è la Casa Comunale o la struttura idonea che l'Amministrazione vorrà concedere per le riunioni.

Art. 7 **Risorse e mezzi**

1. Le risorse ed i mezzi di supporto operativi saranno quelli individuati dall'Amministrazione in un apposito capitolo di spesa, compatibilmente con le altre voci di bilancio e con le possibilità e gli obiettivi previsti in programma dalle Consulte.

Art. 8 **Disposizione Finale**

1. Per quanto non compreso nel presente Atto e nel Regolamento per la partecipazione popolare, si farà riferimento alle leggi vigenti ed allo Statuto Comunale.